

REGOLAMENTO (CE) N. 1488/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2006

che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento dei prodotti agricoli giacenti in regime di intervento pubblico deve essere operato al momento dell'acquisto. La percentuale di deprezzamento corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto. Tale percentuale deve essere fissata per ogni prodotto prima dell'inizio dell'esercizio contabile. La Commissione può inoltre, al momento dell'acquisto, limitare il deprezzamento ad una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale.
- (3) Le modalità di calcolo del deprezzamento sono stabilite dall'allegato VIII, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla

contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri ⁽³⁾.

- (4) Appare quindi indicato stabilire, per determinati prodotti, i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare nel corso dell'esercizio contabile 2007 ai valori di acquisto mensili dei medesimi per poter stabilire l'ammontare del deprezzamento.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime di intervento pubblico, sono immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1° ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, gli organismi d'intervento applicano al valore di acquisto mensile i coefficienti di deprezzamento indicati nello stesso allegato.

Articolo 2

Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono comunicati alla Commissione nell'ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione ⁽⁴⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).
⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

⁽³⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.
⁽⁴⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.